

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Tematica

Il tema è quello classico dei costi non contabilizzati ai fini della determinazione della imposta evasa.

Commento

Devo evidenziare che in Telefisco (risposte della Guardia di Finanza a Telefisco 2019) è stata messa in “chiaro” la posizione della GDF (che speriamo rifletta poi quella dell’Agenzia).

Il Comando generale della Guardia di Finanza, nel corso del Telefisco 2019, rispondendo ad uno specifico quesito, ha affermato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della determinazione dell’imposta evasa di cui all’art. 1 lett. f) del D.Lgs. 74/2000, concorrono alla determinazione del reddito imponibile anche i costi non contabilizzati, purché ne sussista la prova, **diretta o indiziaria**¹ (Cass. 37094/2015).

Pertanto, nel caso prospettato - attinente al calcolo dell’imposta evasa per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in ipotesi contestato al rappresentante legale di una società immobiliare - può essere preso in considerazione anche il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente riferito agli immobili-merce oggetto di cessione (in quanto comunque rappresentano il costo di costruzione di tali immobili a prescindere dall’irregolare tenuta della contabilità), previo esame della corretta valutazione

¹ Mi pare interessante il tema prova indiziaria (in sostanza il costo viene ammesso ai fini penali ma si rischia che non sia riconosciuto dall’agenzia).

del relativo ammontare, secondo i principi civilistici e le norme fiscali di riferimento².

In nota faccio una breve considerazione su questa ultima frase della GDF che in sostanza lascia intendere come nella determinazione delle rimanenze iniziali (essenziali per determinare la imposta evasa) si debba tenere conto di una corretta formulazione del risultato dell'anno precedente. Un esempio può aiutare:

Situazione specifica (tutti i costi dell'anno X vanno sulle rimanenze)

Costi sostenuti per costruire il bene nell'anno X = 100

Prezzo di vendita del bene nell'anno X1 = 200

Imposta evasa 24% di 100 (200 – 100)

Situazione alternativa

La GDF contesta il 100 dell'anno X dicendo che è vero che ho avuto i costi ma non tutti potevano caricarsi sulle rimanenze finali e quindi si ha che:

Costi sostenuti per costruire nell'anno X = 100 ma ammissibili sulle rimanenze solo 90

Prezzo di vendita del bene nell'anno X1 = 200

Imposta evasa il 24% di 110 (200 – 90)

Questa la teoria perché ogni fiscalista direbbe **che no** la imposta evasa in X1 si determina anche al netto delle perdite fiscali dell'anno precedente e quindi il 10 di costi non “caricabili” nelle rimanenze va al conto economico nell'anno X dove si avrebbe una perdita di 10.

Quindi si ha REDDITO = [200-90] = 110 (LORDO) – 10 (PERDITA) = 100
REDDITO TASSABILE ... IMPOSTA EVASA SEMPRE 24.

² interessante quel “secondo i principi civilistici” che lascia intendere che i costi che avrei dovuto portare al conto economico dell'anno precedente e non caricare sui beni non mi vengono presi in considerazione per determinare il reddito dell'anno contestato e quindi la imposta evasa si alza.